



Proc. N. 14263/13 R.G. N.R.

Proc. N. 25044/16 R.G. G.I.P.

SEN. N. - 1911/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il Giudice, dr.ssa Federica Bompieri, all'udienza in camera di consiglio del 29/11/2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947

libero assente

dom.to ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Astolfo Di Amato, in Roma - via Nizza 59;

difeso di fiducia dagli avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma e Guido Carlo Alleva del Foro di Milano

IMPUTATO

nella qualità di effettivo responsabile della gestione della società (Eternit Spa) esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, e di effettivo responsabile della gestione delle società (Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, nel periodo che inizia il giugno 1976 con riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, e il 27 giugno 1980 con riguardo al sito di Rubiera, e che termina il 4 giugno 1986 con riguardo ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, il 19 dicembre 1985 con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli, il 6 dicembre 1984 con riguardo al sito di Rubiera, dei seguenti reati:

artt. 589 c. 1, 2 e 4; 61 n.3 c.p. perchè cagionava la morte di lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno, e, segnatamente, di:

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	CAUSA DECESSO	LUOGO DECESSO	STABILIMENTO	PERIODO DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	MANSIONI
1	ANDREONE	EVASIO	28/02/1929	27/09/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 17/04/1950 al 28/2/1984	OPERAIO ADDETTO AL REPARTO MACCHINE TUBI
2	BALDOVINO	FERMO	24/03/1932	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1955 al 1956	DIPENDENTE DELLA DITTA ROMANELLO LINO, ADDETTO AL TAGLIO LASTRE ONDULATE PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT
3	BALDUZZI	STEFANIA	16/09/1938	20/12/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 02/01/1956 al 4/6/1986	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONE DI CONTROLLORE NEL REPARTO MAGAZZINO SPEDIZIONI
4	BALESTRIERI	ANTONIO	21/04/1937	21/10/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI	Dal 1973 al 1983	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI OPERAIA
								Dal 1954 al 1966	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL CARICO E SCARICO SACCHI DI AMIANTO NEL REPARTO AMIANTO
								Dal 1967 al 1977	DIPENDENTE DELLA DITTA ZAMPARELLI, ADDETTO AL CARICO E SCARICO SACCHI AMIANTO PRESSO STABILIMENTO ETERNIT

									DI BAGNOLI	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO AMIANTO	Dal 1978 al 1986						
5	BARBANO	REMO	23/07/1921	03/04/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO		DIPENDENTE ETERNIT, ADDETTO AI MAGAZZINI GENERALI, AL REPARTO MANUFATTI, ALLE MACCHINE, PETRALIT, ALLE MACCHINE TUBI E VASCHE	Dal 1960 al 1980						
7	BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO		DIPENDENTE DELLA DITTA METALMECCANICA FALCONARA, CON MANSIONE DI OPERAIO SALDATORE PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT	Dal 03/10/1960 al 11/10/1960						
										DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO OFFICINA MECCANICA	Dal 26/11/1962 al 31/12/1968						
										DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MATERIE PRIME	Dal 01/01/1969 al 14/7/1974						
7	BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO		DIPENDENTE ETERNIT OPERAIO SALDATORE E MECCANICO	Dal 15/07/1974 al 1986						

8	BERSANO	ANNA MARIA	10/03/1935	01/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 15/02/1955 al 15/7/1956	DIPENDENTE DELLA DITTA GUASCHINO FRANCESCO, ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT
								Dal 16/07/1956 al 1959	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI
								Dal 1960 al 1966	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL LABORATORIO PROVE
								Dal 1967 al 1970	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL MAGAZZINO SPEDIZIONI
								Dal 01/12/1970 al 14/1978	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONE DI IMPIEGATA NEL MAGAZZINO SPEDIZIONI
9	BETTONTE	ITALO	01/07/1930	26/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 10/06/1980 al 26/7/1985	DIPENDENTE ETERNIT; ADDETTO AL RAPARTO TUBI E PATRALIT
10	BOSCO	FERRUCCIO	23/09/1921	03/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 19/02/1951 al 28/9/1979	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MACCHINE TUBI
11	BUDEL	DINO	19/03/1931	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 01/04/1957 al 25/8/1958	DIPENDENTE DELLA DITTA ROMANELLO LINO, ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MODELLI PRESSO

14	CASTELLARO	ANGELO	04/11/1939	20/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	OZZANO	CASALE M.TO	Dal 21/02/1977 al 6/6/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL CARICO E SCARICO CAMION E ALLA PRODUZIONE
15	CORINO	ROBERTO	21/02/1933	29/05/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 11/02/1957 al 16/1/1961	DIPENDENTE DELLA DITTA ROMANELLO LINO ADDETTO AL SILOS CEMENTO PRESSO STABILIMENTO ETERNIT DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO ALL'APPLICAZIONE BICCHIERI PRESSO IL REPARTO MONOLITICI- TORNITORE-REPARTO MACCHINE TUBI
16	COTTAFAVA	DORANDO	02/05/1930	17/11/2007	MESOTELIOMA POLMONARE E PERITONEALE	SCANDIANO	RUBIERA	Dal 1964 al 1985	DIPENDENTE ETERNIT OPERAIO ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME E SACCHI DI AMIANTO
17	CREVOLA	ANTONIJETTA	21/07/1939	22/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 17/04/1958 al 10/6/1973	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO COP. E RIVEST.
								Dal 11/06/1973 al 12/1/1975	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA REPARTO PETRALIT
								Dal 13/01/1975 al 15/12/1985	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO LASTRE

18	DE SIMONE	SALVATORE	06/08/1955	06/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI	Dal 1973 al 1976	DIPENDENTE DELLA DITTA ZAMPARELLI OPERAIO PRESSO STABILIMENTO ETERNIT
19	DEGIOVANNI	SECONDO	06/04/1933	28/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1958 al 1967	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL MAGAZZINO SPEDIZIONI
20	DEGIOVANNI	GIUSEPPE	15/06/1922	25/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1956 al 1970	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AI REPARTI PRESSE E TORNITURA
								Dal 1976 al 1985	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI
								Dal 1967 al 1972	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI
								Dal 1972 al 1973	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI
								Dal 1973 al 1984	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO LASTRE- MULINO HAZEMAG - MACINAZIONE SFRIDI

23	ESPOSITO	GENNARO	19/09/1926	15/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI	Dal 1953 al 1976	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEI RECIPIENTI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI
24	FALZONE	CALOGERO	07/01/1922	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 02/01/1956 al 30/9/1981	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO LASTRE
25	FERRERO	FRANCESCO	13/07/1931	11/07/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	OZZANO	CASALE M.TO	Dal 12/07/1974 al 30/12/1983	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI AUTISTA
26	FINOTTO	GIUSEPPE	06/06/1931	07/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1960 al 1961	DIPENDENTE DELLA DITTA ROMANELLO LINO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO REPARTO MACCHINE TUBI
27	FLERES	VINCENZO	08/07/1939	21/04/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1979 al 4/6/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI

28	FLORIAN	GIUSEPPINA	31/12/1923	14/11/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 21/02/1938 al 11/7/1941	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA ALLA CONFEZIONE DI PEZZI SPECIALI
								Dal 29/01/1953 al 1975	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA ALLE MOLE SMERIGLIO E FINISSAGGIO COLMI
								Dal 21/02/1975 al 25/07/1977	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL CARICO E SCARICO LASTRE AL FORNO ACRILICO
29	GASPAROLO	MARIO	02/04/1957	08/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 23/01/1980 al 25/10/1081	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO LASTRE
30	IMARISIO	ANNA	16/07/1921	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 03/04/1946 al 31/12/1946	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI
								Dal 01/01/1966 al 2/10/1969	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO INIEZIONE
								Dal 1969 al 11/6/1976	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO ETERCOLOR
31	ISOLINI	FRANCESCO	05/01/1927	27/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1941 al 1943	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI MECCANICO

35	MARTINOTTI	FERNANDO	12/07/1927	21/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	PONTESTURA	CASALE M.TO	Dal 28/04/1945 al 29/4/1945	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT A PONTESTURA
36	MAZZUCCO	GIOVANNI	28/08/1932	19/09/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 17/09/1946 al 31/10/1979	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI FIBROCEMENTISTA
37	MAZZUCCO	GIANFRANCO	23/07/1929	01/06/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 03/02/1975 al 21/3/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI PLASTICA
38	MONTIGLIO	ARMANDO	10/10/1928	19/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1960 al 1983	DIPENDENTE DELLA DITTA MAZZUCCO MARIO - A.C.T.A. - SEA CON MANSIONI DI AUTISTA PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT
39	MUSSANO	RENATO	26/02/1924	08/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 1960 al 1983	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO PETRALIT E PRESSIONE DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL MONTAGGIO PRESSO CLIENTI (REPARTO MONTATORI). ADDETTO ANCHE REPARTO PETRALIT E PRESSIONE
								Dal 25/10/1946 al 31/10/1979	DIPENDENTE ETERNIT OPERAIO ADDETTO ALLA CONFEZIONE LASTRE, REPARTO MONOLITICI, FINISSAGGIO TUBI E MACCHINE TUBI

40	NARRATONE	PIERO	21/09/1939	16/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 18/07/1963 al 15/1/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO LASTRE
41	NOVARESE	SECONDO	22/03/1937	01/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 03/11/1962 al 6/6/1986	DIPENDENTE ETERNIT OPERAIO ADDETTO ALL'IMPASTO DEL CEMENTO AMIANTO
42	NOVARESE	ANNA	23/01/1938	26/11/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 01/09/1953 al 10/7/1954 Dal 12/07/1954 al 11/10/1981 Dal 12/10/1981 al 16/9/1983	DIPENDENTE DELLA DITTA GUASCHINO FRANCESCO ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI PRESSO STABILIMENTO ETERNIT DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI E ALLA CONFEZIONE DEI COLMI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO VASCHE TORNI
43	NOVELLI	FRANCESCA	17/04/1935	09/02/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 12/07/1954 al 18/4/1956 Dal 19/04/1956 al 10/11/1968 Dal 11/11/1968 al 25/4/1972	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO LASTRE DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO PETRALIT

									DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI
									DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTIE LASTRE
									DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI
									DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AI TUBI
									DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO COPERTURE E RIVESTIMENTO LASTRE
									DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI CAPO MAGAZZINIERE AI MAGAZZINI GENERALI
									DIPENDENTE ETERNIT ELETRICISTA PRESSO OFFICINA E REPARTI DI PRODUZIONE MANUFATTI
									DIPENDENTE DELLA DITTA ROMANELLO LINO, CON MANSIONI DI VERNICIATORE PRESSO LO STABILIMENTO
44	PATRUCCO	EVASIO	11/10/1927	14/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 08/03/1943 al 20/6/1949
45	PATRUCCO	LUCIANO	17/01/1923	14/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 24/10/1941 al 9/4/1943
									Dal 20/04/1955 al 30/6/1955

											ETERNIT DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI IMPIEGATO ADDETTO ALLA VALUTAZIONE DI PROGETTI PER MOTORI ELETTRICI
											Dal 01/07/1955 al 30/11/1979
											Dal 1954 al 1981
											Dal 1891 al 1983
											Dal 29/12/1952 al 30/12/1977
											Dal 16/07/1956 al 29/6/1984
											Dal 1975 al 1980
											DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MACCHINE TUBI
											DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MACCHINE TUBI
											DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI
											DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO LASTRE
											DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI CAPOTURNO NEL REPARTO DI PRODUZIONE TUBI IN PVC E POLIETILENE
46	PATRUCCO	ERNESTO	27/01/1928	06/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO			
47	PATRUCCO	LUIGIA	26/04/1924	31/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO			
48	PORTA	MASSIMO	27/03/1929	27/07/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE	CONZANO	CASALE M.TO	CASALE M.TO			
49	PORTALUPI	MARIO	19/05/1949	17/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO			

																			DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL MAGAZZINO PER LA VENDITA PRODOTTI FINITI	Dal 1981 al 1983				
50	PRISCO	ANGELA	08/12/1941	18/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI	Dal 11/10/1956 al 26/6/1983				
51	PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO COPERTURE E RIVESTIMENTI	Dal 07/10/1946 al 30/11/1959				
51	PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI	Dal 01/12/1959 al 30/9/1965				
52	RASCA	LIVIO	06/11/1921	05/01/1991	NEOPLASIA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO ETERCOLOR	Dal 01/10/1965 al 31/1/1980				
53	RE	LUCIANO	27/07/1926	05/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL CARICO E SCARICO CAMION NEL MAGAZZINO	Dal 24/06/1946 al 21/10/1977				
																			DIPENDENTE ETERNIT OPERAIO TORNITORE	Dal 1961 al 1963				
																			DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO ALLA CONTROLLO NEL REPARTO TORNITURA	Dal 1963 al 1979				

56	RUBINATO	LAURA	11/11/1939	28/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 08/11/1979 al 13/12/1984	DIPENDENTE DELLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ITALMENSE S.P.A. - S.M.A. S.P.A) ADDETTA ALLA MENSA PRESSO LO STABILIMENTO ETERNIT
57	RUBINATO	FRANCA	15/02/1941	10/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 26/07/1956 al 24/10/1954 Dal 29/07/1960 al 31/12/1965 Dal 01/01/1966 al 15/2/1982 Dal 16/02/1982 al 676/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO LASTRE DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO ETERPLAST DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO PETRALIT
58	RUSSO	VINCENZO	09/04/1940	20/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	POZZUOLI	BAGNOLI	Dal 15/04/1969 al 31/8/1976 Dal 01/09/1976 al 3/10/1976 Dal 04/10/1976 al 30/9/1979	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO MANUFATTI



												DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONE DI OPERAIO	Dal 01/10/1979 al 1985
59	SALVI	DANIELE	17/09/1923	26/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO				DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AL REPARTO TUBI	Dal 26/11/1945 al 30/11/1979
60	SAPELLI	CESARE	01/03/1933	11/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO				DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI CAPOTURNO NEL REPARTO LASTRE	Dal 13/07/1961 al 1984
												DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONE DI OPERAIO	Dal 1985 al 676/1986
61	SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO				DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI	Dal 18/04/1953 al 22/11/1972
												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO PETRALIT	Dal 23/11/1972 al 11/2/1973
												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO ETERCOLOR	Dal 12/02/1973 al 24/1/1977
61	SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	CASALE M.TO				DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO MANUFATTI	Dal 25/01/1977 al 11/74/1977
												DIPENDENTE ETERNIT ADDETTA AL REPARTO ETERCOLOR	Dal 12/04/1977 al 30/11/1982

62	SILVESTRI	ANTONIO	22/05/1931	30/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	OLEGGIO	CASALE M.TO	Dal 1967 al 23/5/1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEGLI ORDINI. PRESSO SEDE DISTACCATA ETERNIT DI NOVARA E POI DAL 31/12/1980 PRESSO LA SEDE DI MILANO.
63	STEVANIN	GRAZIANO	08/09/1942	22/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 07/03/1977 al 6/6/1977	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO ALLA PREPARAZIONE IMPASTI NEL REPARTO MACCHINE LASTRE
65	TOCCO	GIUSEPPE	12/02/1947	04/07/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE	CASALE M.TO	CASALE M.TO	Dal 01/09/1969 al 6/6/1986	DIPENDENTE ETERNIT CON MANSIONI DI OPERAIO NEI REPARTI MATERIE PRIME, MACCHINE TUBI, ETERPLAST
66	VERGNASCO	ITALO	14/02/1934	19/01/1996	MESOTELIOMA INTESTINALE	OTTIGLIO	CASALE M.TO	Dal 1962 al 1986	DIPENDENTE ETERNIT ADDETTO AD IMPASTI CEMENTO AMIANTO E ALL'ESTRAZIONE TUBI NEL REPARTO MACCHINE TUBI

addetti ad operazioni comportanti esposizione ad amianto, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e, segnatamente, degli artt. 2087 c.c.; 4 lett. a), b), c), d), 19, 20, 21, 33 d.p.r. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 d.p.r. 27/4/1955 n. 547; 157-176 d.p.r. 30/6/1965 n. 1124;

nonché di:



N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	CAUSA DI DECESSO	LUOGO DECESSO	LUOGO DI RESIDENZA	PERIODO DI ESPOSIZIONE	TIPO DI ESPOSIZIONE
69	ACETO	MADDALENA	24/12/1925	14/09/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 2010	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
70	AIELLO	MARCO	03/09/1961	06/11/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	VOGHERA (AL)	TORRICELLA VERZATE(PV)	1962 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
71	ALBERTIN	LUCIANO	28/10/1942	31/12/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 2010	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
72	ALESSIO	FERNANDO	25/01/1928	28/12/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	OZZANO M.TO	OZZANO M.TO	1934 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
73	AMISANO	EVASIO	30/03/1944	15/08/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	ROSIGNANO M.TO	ROSIGNANO M.TO	1944 - 2013	AMBIENTALE IN ROSIGNANO M.TO
74	ANATRINI	VELIA	30/03/1930	12/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 - 2001	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
75	ANDREONE	MARIA	20/10/1929	11/04/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1956 - 2000	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
76	ANSELMO	RITA	22/05/1929	11/02/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CELLAMONTE (AL)	CELLAMONTE(A L)	1929 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
77	ARRIGONI	INNOCENZA	04/07/1928	29/06/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1946 - 1995	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
78	BADINO	ALBERTO	02/07/1957	30/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1961 - 2005	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
79	BAIARDI	VALTER	04/06/1957	29/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1967 - 2002	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
80	BALLARO'	SALVATRICE	06/01/1946	09/05/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1959 - 2014	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
81	BALDI	GABRIELLA	16/01/1957	20/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 2000	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO

82	BARBIROGLIO	LUGINA	15/02/1925	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1925 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
83	BEGOTTI	ANGIOLINA	09/05/1913	19/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1955 - 1997	FAMILIARE IN CASALE M.TO
84	BELLAVIA	ANNA MARIA	08/09/1946	22/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 1998	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
85	BERNARDI	ELISABETTA	18/04/1928	11/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1948 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
86	BERNASCONI	VALERIO	09/01/1966	22/02/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1966 -1984 e 1989 -2014	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
87	BERRONE	FRANCESCO	13/03/1904	10/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
88	BERTANA	FRANCESCA	15/01/1932	24/06/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1958 - 1999	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
89	BERTONE	LUCIANO	01/02/1925	13/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1946 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
90	BIASI	PAOLA	19/05/1961	04/12/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	GENOVA	GENOVA	1961 -1977	AMBIENTALE IN FRASSINELLE M.TO
91	BLASOTTI	LIBERA	31/01/1931	09/06/1990	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1948 al 1990	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
92	BOCCALATTE	AUGUSTO	08/01/1936	14/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
93	BONIFACIO	MARINA	05/12/1930	12/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1952 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
95	BONZANO	ANNA MARIA	02/01/1934	28/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1934 - 2005	FAMILIARE/AMBIENTALI IN CASALE M.TO
96	BONZANO	PIERO	25/02/1929	01/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1929 - 2003	FAMILIARE IN CASALE M.TO
97	BORELLI	ARGENTINA	22/05/1917	01/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

98	BOSCARO	PIERINA	18/01/1950	10/01/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
99	BOTTEGA	PALMINA	11/01/1949	11/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1949 - 1995	FAMILIARE IN CASALE M.TO
100	BOTTO	PIETRO	18/04/1930	14/09/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1965 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
101	BOSSO	ANNAMARIA	14/09/1927	02/01/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	OZZANO M.TO	OZZANO M.TO	1927 - 1950 e 1962 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO ED OZZANO M.TO
102	BOZZO	SILVANA	29/03/1948	15/01/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1959 - 1986	FAMILIARE IN CASALE M.TO
103	BRADIANI	OMBRETTA	28/03/1955	18/03/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1955 - 2008	FAMILIARE IN CASALE M.TO
104	BROVERO	CARLA	01/09/1933	06/07/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1933 - 2009	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
105	BUZZI	FRANCO	29/05/1935	15/02/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 al 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
106	CABIALE	ANGELA	01/05/1932	03/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1953 al 2002	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
107	CALCAGNO	GIACOMO	09/04/1933	11/04/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1933-1973 e 1938 - 2013	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
108	CALIGARIS	FRANCESCO	14/02/1922	17/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1934 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
109	CALONI	CORINNA	11/10/1923	07/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1947 - 2000	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
110	CAMURRI	GIUSEPPINA	26/09/1922	13/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1946 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
111	CANEPA	ANGELA	19/12/1914	01/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 2000	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
112	CAPRIOGLIO	PIETRO	26/06/1931	02/05/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1963 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

113	CAPRIOGLIO	SANTINA	16/02/1927	30/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1950 - 2003	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
114	CARENZO	PIERANGELA	14/01/1932	23/05/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 2011	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
115	CARPEGNA	IRENE	10/01/1920	03/02/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1920 - 1994	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
116	CASTELLETTI	GRAZIELLA	02/10/1942	08/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 1993	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
117	CASTELLI	MARIA EMILIA	25/08/1927	24/06/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1952 - 2011	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
118	CASTELLI	VIOLANDA	12/06/1924	01/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1948 - 2005	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
119	CAVALLONE	MAURO	14/01/1938	25/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1938 - 2005	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
120	CAVALLONE	PAOLO	28/11/1945	26/01/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1945 -1972 e 1945 - 2013	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
121	CHIABRERA	PAOLA	08/07/1976	07/04/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1976 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
122	CHILLE'	GIUSEPPE	22/02/1966	14/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1966 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
123	CLESI	VINCENZA	08/02/1946	12/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1965 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
124	COLLI	ILVA	16/03/1926	06/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 2002	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
125	CORRADO	SIMONINA	26/04/1919	14/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1929 - 2000	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
126	COSTANZO	GIORGIO	10/03/1946	08/05/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1946 - 2011	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
127	COSTANZO	LUIGIA	24/06/1924	06/11/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 2010	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

128	COSTANZO	ELDA	01/02/1933	04/02/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1933 - 2009	FAMILIARE IN CASALE M.TO
129	COZIO	GIORGIO	27/03/1940	17/11/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1940 - 2004	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
130	CROSIO	VINCENZINA	08/04/1927	09/12/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1927-2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
131	CROSIO	GIOVANNI	13/02/1919	04/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1919 - 2002	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
132	D'AMBROSIO	WALTER TEODORO	07/11/1943	15/04/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	MONZA (MB)	MONZA (MB)	1946 -1991	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
133	DAMETTO	ADELE	16/02/1917	29/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
134	DATTRINO	GIUSEPPINA	17/05/1925	25/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1951 - 2002	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
135	DEALESSI	GIUSEPPE	19/05/1939	03/01/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1939 -1966 e 1966 - 2012	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
136	DEANDREA	PIER CARLO	27/09/1921	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1930 - 1999	FAMILIARE AMBIENTALE IN CASALE M.TO
137	DEGIOVANNI	LUIGI	18/03/1929	21/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 - 1999	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
138	DELROSSO	CLAUDIA	22/07/1955	27/01/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1955 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
139	DEMEDICI	ANNA	31/03/1937	01/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 1996	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
140	DEMICHELIS	ELDA	07/03/1917	16/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1938 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
141	DI LONARDO	PIER FRANCO	19/07/1942	22/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1942 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
142	DI PERRI	CALOGERA	04/04/1918	25/03/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2010	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO

143	DONNA	LUIGI	05/05/1944	21/07/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1945-1965 e 1967-2000 e 2011-2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
144	DOTTA	ADRIANA	14/03/1949	26/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1955 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
145	DUSIO	PRIMO	30/11/1937	26/11/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937-2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
146	ESPOSITO	ASSUNTA	28/01/1936	11/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI	1960 - 2005	FAMILIARE/AMBIENTALE IN BAGNOLI
147	EVANGELISTA	FRANCO	16/04/1957	16/10/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	NAPOLI	BAGNOLI	1957 - 1983	AMBIENTALE IN BAGNOLI
148	FALABRINO	SILVANA	30/01/1949	16/05/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	FRASSINETO PO	CASALE M.TO	1972 - 1980	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
149	FANCELLI	MARIO	15/06/1935	16/03/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 -2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
150	FARE'	MARIA EUGENIA	26/03/1936	27/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1953 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
151	FAROTTO	MAURO	28/03/1941	05/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 1989	FAMILIARE/AMBIENTALI IN CASALE M.TO
152	FERRARIS	GIAN CARLO	09/07/1955	17/10/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1955 -1983 e 1960 -2013	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
153	FERRARIS	LAURA	28/07/1924	21/11/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1951 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
154	FERRARIS	PAOLO	01/03/1947	02/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1947 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
155	FERRARIS	PIERO	23/08/1943	11/08/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 2009	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
156	FINOTTO	MATILDE	23/09/1922	20/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1956 - 2004	FAMILIARE/AMBIENTALI IN CASALE M.TO
157	FIORE	ANGELINA	07/01/1914	15/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1923 - 1993	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

158	FOGLIA	PIETRO	04/03/1927	20/12/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1927 - 1993	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
159	FORMICA	ITALO	01/11/1944	18/01/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1950 -2014	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
160	FRISON	ANNA	09/11/1964	07/02/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	164-2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
161	GABOTTO	AUGUSTO	08/12/1948	17/06/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1948 - 2004	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
162	GALLO	TERESA	23/12/1919	22/06/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 1993	FAMILIARE/AMBIENTALI IN CASALE M.TO
163	GANORA	CHIARA	12/08/1936	28/11/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 2002	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
164	GASPERIN	MARIA CRISTINA	03/09/1947	06/10/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1947 - 2010	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
165	GASPERINI	LETIZIA	10/04/1942	26/02/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1942 - 1996	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
166	GHIETTI	RENATA	05/10/1912	27/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1941 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
167	GIACOBONE	FRANCO	12/11/1948	06/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1948 - 1994	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
168	GIORCELLI	MARCO	19/07/1960	15/03/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
169	GIUBASSO	NATALINA	20/08/1911	12/08/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1930 - 1992	AMBIENTALE/ABITATIVA CASALE M.TO
170	GONELLA	GIANNA	22/09/1940	03/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 al 1994	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
171	GRANGIA	ROSA	11/07/1928	04/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1928 - 2005	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
172	GRANZIERA	MARIA PAOLA	24/08/1941	31/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1964 - 2002	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO

173	GRAZIAN	BRUNA	25/05/1931	28/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
174	GRECO	IDA	02/03/1931	30/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	TREVILLE	CASALE M.TO	1960 - 1985	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
175	GREPPI	GIOVANNI	23/02/1937	27/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
176	ICARDI	ALBINO	15/08/1953	11/04/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1953 - 2009	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
177	IMARISIO	ROMOLO	20/10/1913	27/11/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1918 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
178	LEPORATI	MARCO	25/05/1932	08/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1932 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
179	LIBERALON	ALBERTO	09/05/1913	07/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
180	LIBERO	FRANCO	19/02/1939	12/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1939 - 2005	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
181	LUCCA	GIOVANNI	10/08/1914	13/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 1990	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
182	LUPANO	GIUSEPPE	16/04/1938	31/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1938 - 2001	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
183	LUPARIA	ANGELA	03/01/1942	23/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1942 al 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
184	MANGANI	MIRCO	31/10/1965	30/03/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	MAIDA (CZ)	SAN SALVATORE M.TO (VA)	1966 -1980 e 1992 -1999	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
185	MANOLI	MARIA	02/01/1925	17/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 2005	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
186	MARTINELLI	GRAZIELLA	02/02/1937	23/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1952 - 2003	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
187	MARTINOTTI	LUCIANA	29/12/1939	16/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1942 - 1996	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO

188	MARTINOTTI	CELESTINA	24/10/1925	04/09/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1925 - 1991	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
189	MASSA	ANGELO	03/04/1931	07/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1931 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
190	MASSAZA	RITA	06/01/1941	18/04/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1941 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
191	MASTROIANNI	ANGELA	09/11/1935	18/10/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2008	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
192	MENEGUZ	ADELE	21/07/1957	10/05/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	TICINETO (AL)	CASALE M.TO	1956-1980 e 1970-2008	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
193	MERLO	RENATO	04/05/1945	20/04/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	PONZANO M.TO	1965 -1970 1945 - 2009	AMBIENTALE IN CASALE M.TO ED ALTRI COMUNI AFFERENTI ASL 21
194	MIGLIETTA	DILIA	13/08/1925	05/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1925 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
195	MINAZZI	LUISA	21/07/1952	06/07/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1952 - 2010	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
196	MINAZZI	FERDINANDO	02/02/1927	05/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1927 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
197	MINAZZI	CARLA	11/02/1936	06/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 1992	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
198	MONICHINO	EUGENIA	28/12/1916	21/08/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1962 - 2012	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
199	MONTIGLIO	ANNA MARIA	25/05/1942	28/02/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1942 - 2014	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
200	MONTIGLIO	EDOARDO	05/05/1964	26/04/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1964-1983 e 1991-2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
201	MONTIGLIO	ROSALIA	25/08/1922	01/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1940 al 1999	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
202	MORANDO	LUIGI	21/06/1929	12/02/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1952 - 2010	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

203	MUCCIGNAT	PIER LUIGI	13/05/1950	28/11/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	TICINETO M.TO	1950 - 2013	AMBIENTALE IN ALTRI COMUNI AFFERENTI ASL 21
204	NAVONE	INES	03/08/1915	11/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1915 - 1998	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
205	NIGRELLI	CRISTINA	24/07/1927	14/05/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1961 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
206	NUMICO	GIOVANNI	10/06/1935	10/06/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
207	OLLIARO	LUCIANO	22/10/1927	03/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1927 - 2006	FAMILIARE/AMBIENTALE HABITATIVA IN CASALE M.TO
208	OTTONE	RENATA	17/09/1936	11/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 1999	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
209	PADOVANI	MIRELLA	03/09/1936	26/07/2012	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 1967 e 1968 - 2012	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
210	PATRUCCO	GIUSEPPINA	29/01/1939	11/05/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1939 - 2010	FAMILIARE CASALE M.TO
211	PATRUCCO	FRANCA	06/07/1950	21/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1961 - 2006	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
212	PAVESI	MARIA ROSA	30/01/1954	24/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 1995	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
213	PENACCA	DAVIDE	14/01/1960	28/08/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	SAN GIORGIO M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2013 e 1994 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO ED IN OZZANO M.TO
214	PIACENZA	SUSANNA	08/02/1931	10/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1962 al 1997	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
215	PIANO	GIANFRANCA	19/03/1935	21/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1974 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
216	PIATTI	MARIO	01/11/1929	19/04/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	OZZANO M.TO	1929 - 1957 e 1929 - 1959 e 1960 - 2013	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO ED OZZANO M.TO

217	PONTEPRIMO	SEVERINA	13/09/1921	07/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1954 - 1993	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
218	PORTALUPI	ALDA	18/04/1919	01/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1930 - 2001	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
219	POSSEDEL	SERGIO	03/08/1941	30/06/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1941 - 1994	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
220	PRETE	LILIANA	04/12/1924	04/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 1998	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
221	PUSCEDDU	INES	25/01/1930	17/01/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1961 - 2011	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
222	RAITERI	BIANCA	06/01/1930	14/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1933 - 1999	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
223	RAMEZZANA	GIANPIERO	16/04/1951	25/02/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1951 - 1983 e 1989 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
224	RE	LUIGI	23/07/1916	01/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1916 - 2001	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
225	REGUZZONI	WARMONDO	06/10/1921	16/03/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1935 - 2009	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
227	ROSSI	DONATELLA	01/03/1958	01/03/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	OZZANO M.TO	1958 - 1998 1998 - 2014	AMBIENTALE IN CASALE M.TO ED OZZANO M.TO
228	SANTOLLI	EMILIO	03/03/1930	15/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1930 - 2006	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
229	SAPELLI	ADRIANA	18/07/1924	17/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 2004	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
230	SASSONE	ANGELA	10/09/1938	24/10/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1950 - 2004	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
231	SASSONE	NICE	08/10/1920	15/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1920 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
232	SASSONE	FRANCESCA	05/10/1915	06/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 1992	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

233	SBOARINA	GIANCARLO	11/01/1958	29/01/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 1998	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
234	SCALONI	MARIA LUISA	23/01/1948	20/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1964 - 1995	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
235	SCARRONE	MARIO	06/12/1929	09/07/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1929 - 2009	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
236	SCARRONE	MARIA	17/03/1941	20/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1941 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
237	SCHIAVOLIN	ALBINA	13/11/1948	22/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1958 - 2003	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
238	SIRCHIA	VITTORIO	25/07/1940	23/12/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1940 - 1997	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
239	SOLDI	INNOCENTE	13/05/1914	29/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1929 al 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
240	SOLERIO	ANGELO	30/01/1949	25/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1949 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
241	SOLFO	PAOLO	30/06/1945	25/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1968 - 1995	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
242	SPADA	GIUSEPPINA	13/08/1924	10/01/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1930 - 1996	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
243	SPALLAZZO	ARCANGELA	29/09/1928	09/04/2010	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1951 - 2010	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
244	SPIGOLON	ESTERINA	21/06/1927	03/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1960 - 2006	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
245	SQUATRITO	VINCENZA	02/04/1941	27/07/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1958 - 2011	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
246	STEVANIN	BRUNA	10/08/1935	23/04/2011	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1977 - 1986	FAMILIARE CASALE M.TO
247	TARDITI	PAOLA	10/03/1946	13/11/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1946 - 2001	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

248	TRANU	VALERIA	13/09/1945	08/02/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1945 - 2003	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
249	TREVISAN	RENZO	03/07/1932	20/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1959 - 1998	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
250	VANNI	MAURIZIO	07/10/1950	07/02/2007	MESOTELIOMA EPITELIOMORF G.D.V.	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1950 - 2007	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
251	VARESE	ANGELA	04/03/1931	18/12/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1972 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
252	VERCELLI	MARIA LUISA	29/01/1931	11/02/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1965 - 2012 e 1931 - 1965	AMBIENTALE IN CASALE M.TO E CAVAGNOLO
253	VE스코VO	MARISA	20/02/1937	19/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1937 - 2005	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
254	VIGINO	FRANCO	03/01/1943	23/03/2014	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1943 - 2014	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
255	VIRGA	CONCETTA	24/07/1933	23/03/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1957 - 1998	FAMILIARE/AMBIENTALE IN CASALE M.TO
256	ZACCONE	STURINA	23/11/1919	03/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1936 - 1995	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
257	ZAIO	MARCELLO	06/10/1923	05/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1924 - 1996	AMBIENTALE IN CASALE M.TO
258	ZANABONI	LORIS	12/06/1953	20/06/2013	MESOTELIOMA PLEURICO	CASALE M.TO	CASALE M.TO	1963 - 1998 e 2002 - 2013	AMBIENTALE IN CASALE M.TO

abitanti e/o soggiornanti in aree al di fuori dei predetti stabilimenti, esposti a materiali di amianto di cui consentiva e non impediva la fornitura a privati e ad enti pubblici per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sotto tetti di civile abitazione, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme e, segnatamente, degli artt. 674 c.p., 2050 c.c. e 356 d.p.r. 27/4/1955 n. 547;

in quanto era consapevole che

- A) il mesotelioma pleurico o peritoneale (oltre che l'asbestosi e il carcinoma polmonare) sono patologie con prognosi infausta correlate sotto il profilo eziologico all'inalazione delle fibre di asbesto;
- B) gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, presentavano condizioni di polverosità da amianto enormemente nocive per la salute delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime a tali stabilimenti;
- C) le risorse finanziarie effettivamente investite per ridurre la polverosità all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio erano esigue;

e ciò malgrado, per mero fine di lucro, decise di

- D) continuare le attività già svolte negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, ancora per un decennio;
- E) non modificare negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, le preesistenti ed enormemente nocive condizioni di polverosità da amianto mediante conversioni e risanamenti realmente incisivi;
- F) risparmiare sulle gravose spese indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, con il consapevole e voluto risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e negli ambienti di vita, e, per inevitabile conseguenza, determinarono e determinano tra lavoratori e cittadini una epidemia dilatata nel tempo di patologie di cui conosceva la gravità e la diffusività;
- G) adottare ed attuare una politica aziendale comportante un'immane esposizione ad amianto di lavoratori e cittadini, e, in particolare, diretta a:

negli stabilimenti di Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera

- 1) omettere l'individuazione e la realizzazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale);
- 2) omettere la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione;
- 3) omettere la sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati, e l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona;
- 4) omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti

- 5) consentire e non impedire la fornitura a privati e a enti pubblici, e il mantenimento in uso, dei materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, in tal guisa determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;

presso le abitazioni private dei lavoratori

6) omettere l'organizzazione della pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale e determinare la conseguente indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

tanto che

H) promosse una sistematica e prolungata opera di disinformazione volta a:

1) tranquillizzare la collettività, sia divulgando la falsa rassicurazione che erano state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche già compiute e lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dell'asbesto,

2) diffondere l'erronea convinzione che, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limite di soglia, peraltro individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze già allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni preventive;

I) confidò che l'opera di disinformazione da lui promossa avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli si era già rappresentato e che, dunque, provocò pur di perseguire vantaggi economici;

L) si avvale sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni per allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, e così per occultare le proprie responsabilità scaricandole sulle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo.

Con l'aggravante di avere agito nonostante la previsione dell'evento.

In Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, nelle date sopra indicate per ciascun deceduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo

In data 23-24 febbraio 2015, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di SCHMIDHEINY Stephan Ernest per 258 omicidi dolosi pluriaggravati, unificati dal vincolo della continuazione, reati commessi in qualità di effettivo responsabile della gestione delle società Eternit Spa, Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa, esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli e Rubiera.

Con ordinanza del 24/7/2015, il Giudice dell'udienza preliminare, rilevato che SCHMIDHEINY, nell'ambito del procedimento RG NR 24265/04, di cui quello pendente costituiva "stralcio", era già stato processato per i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p., aggravati dalla morte di centinaia di persone, alcune delle quali ricomprese nell'elenco dei deceduti del presente processo e rilevato, altresì, che il processo RG NR 24265/04 si era concluso con il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati in quella sede contestati, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU e dichiarava la sospensione del processo.

Con sentenza n. 200 del 31/5/2016 depositata il 21/7/2016, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità parziale dell'art. 649 c.p.p., indicando i principi ai quali il Giudice *a quo* avrebbe dovuto attenersi nel valutare l'eventuale sussistenza del *bis in idem* nel caso concreto.

Il processo riprendeva all'udienza del 27 ottobre 2016; il Giudice invitava le parti a discutere e concludere sia con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale nel processo pendente, sia con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati contestati e, in particolare, all'elemento soggettivo.

All'udienza del 29 novembre 2016, conclusa la discussione, il Giudice pronunciava ordinanza con la quale respingeva l'eccezione, sollevata dai difensori dell'imputato, di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per mancata iscrizione ex art. 335 cpp di 220 casi di omicidio doloso; respingeva altresì l'eccezione, svolta in via di subordine, di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine effettuati in relazione alle medesime 220 contestazioni di omicidio doloso per cui non vi era stata iscrizione nel registro delle notizie di reato; infine, alla luce delle "indicazioni di metodo" fornite dalla Corte Costituzionale, riteneva doversi escludere che il presente processo costituisse indebita duplicazione, totale o parziale, del processo recante RG NR 24265/04.

Ravvisando la colpa con previsione in luogo del dolo (sia del dolo intenzionale o diretto, contestato; sia del dolo eventuale, oggetto della discussione dei Pubblici Ministeri), modificava la qualificazione giuridica dei reati contestati a SCHIMDHEINY; venuta meno la medesimezza del disegno criminoso, che, si sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p., aveva indotto i Pubblici Ministeri a ritenere radicata la competenza del Tribunale di Torino per tutti i reati di omicidio, dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione ai reati commessi in Casale Monferrato, Rubiera e Napoli-Bagnoli; dichiarava la prescrizione di alcuni reati commessi a Cavagnolo; disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato per i rimanenti reati commessi in Cavagnolo.

La qualificazione giuridica dei reati

Nell'ambito di quella che è stata definita "*l'opportuna rimediazione riguardo alla struttura e alle funzioni dell'udienza preliminare*", si è autorevolmente precisato che in detta udienza l'addebito è connotato da "*maggior fluidità*" e che "*l'intervento del Giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisce un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile*" in quanto "*espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere*" (Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007 Cc. -dep. 01/02/2008- Rv. 238239, imp. Battistella).

Nel medesimo solco, si registrano le pronunce che sottolineano che "*il potere del giudice di qualificare correttamente il fatto, sotto il profilo giuridico, si risolve nella esatta applicazione della legge, sicché non tollera limitazioni, così come non deve essere specificamente previsto, proprio perché è un connotato dell'esercizio della giurisdizione*" (Sez. 6, Sentenza n. 28481 del 17/04/2012 Cc. -dep. 16/07/2012- Rv. 253695; cfr. anche Cass. Sez. U. 16/1996, Rv 205617; Cass. Sez. III 1803/2011), fermo restando che deve essere salvaguardata la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice, assicurata dalla possibilità di interloquire sul tema specifico, in almeno una delle fasi del procedimento/processo.

La contestazione formulata dal Pubblico Ministero descrive un addebito di responsabilità a titolo di dolo e ascrive all'imputato di avere agito "in esecuzione del medesimo disegno criminoso": si suppone, cioè, che le singole azioni criminose abbiano costituito manifestazione di un unico e organico programma delittuoso, che avrebbe abbracciato l'ideazione, almeno nelle sue linee essenziali, e la deliberazione di commettere una serie (indeterminata) di omicidi o, quanto meno, di atti lesivi dell'altrui incolumità personale.

L'addebito così formulato presupporrebbe, dunque, la rappresentazione del verificarsi del fatto di reato come rientrante nella serie di scopi in vista dei quali l'imputato SCHIMDHEINY si è determinato alla condotta: egli avrebbe perseguito, quale scopo finalistico connotante le proprie azioni ed omissioni, determinati risultati, identificabili con la causazione degli eventi (**dolo intenzionale**) lesivi dell'altrui incolumità.

Simile ricostruzione non trova riscontro negli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Analoga argomentazione deve essere svolta in ordine all'ipotesi di imputazione a titolo di **dolo diretto**, nel quale "*il momento cognitivo in ordine agli elementi di fattispecie ed alle conseguenze del proprio agire è talmente netto che dal solo fatto di tenere una certa condotta sulla base di alcune informazioni sullo sviluppo degli accadimenti si inferisce, normalmente, una determinazione nel senso dell'offesa del bene*

giuridico protetto. Come si vede, si è in presenza di una sfera dell'agire umano dominata dalla rappresentazione" (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. -dep. 18/09/2014- Rv. 261104).

L'ipotesi d'accusa secondo cui l'imprenditore SCHMIDHEINY abbia, per circa 10 anni, gestito l'azienda con condotte rette dalla "determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto" (Cass., Sez. U. cit.), cioè la vita e l'incolumità dei suoi dipendenti e dei dimoranti in aree limitrofe all'azienda stessa, non trova riscontro nelle risultanze d'indagine.

Con il che, viene meno in radice la plausibilità della contestazione stessa di aver agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per rimanere nel quadro dell'omicidio volontario occorre, infine, valutare se possa essere ragionevolmente sostenuto un addebito a titolo di dolo eventuale; tale non è l'ipotesi d'accusa, posto che -come detto- è stata contestata la medesimezza del disegno criminoso, ontologicamente incompatibile con il dolo eventuale; tuttavia, si affrontano comunque i tratti salienti di tale atteggiarsi del dolo, atteso che in tal senso si è, invece, sviluppata parte della **discussione del Pubblico Ministero** alle udienze del 21/5/2015 e del 29/11/2016.

Orbene, il primo dato, sintetico, che s'impone, è che in tanto si può parlare di dolo eventuale in quanto sia possibile individuare un "atteggiamento psichico rispetto all'evento collaterale che possa essere considerato equivalente della volontà" (Cass., Sez. U. cit.), sì da poterne segnare il confine con la responsabilità colposa, aggravata dalla previsione dell'evento: poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico, evento compreso, come probabile o possibile, è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo tra le due movenze psicologiche non può cogliersi nella mera "accettazione del rischio", ma deve essere ricercato sul diverso piano della volizione: "senza riferimento al ruolo del volere, il dolo si trasforma in una categoria puramente normativa" (Cass., Sez. U. cit.).

Così -si è autorevolmente precisato- mentre nel dolo eventuale occorre che la realizzazione dell'evento sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, a seguito di una deliberazione con la quale l'agente abbia subordinato consapevolmente un determinato bene ad un altro, sì che egli avrebbe agito comunque, anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi dell'evento avrebbe trattenuto l'agente: in sostanza, "ciò che risulta dirimente è [infine] un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento" e ciò che gli elementi in atti devono essere ipoteticamente in grado di dimostrare è che "l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento" (Cass., Sez. U. cit.) collaterale illecito.

Per aversi dolo eventuale, deve cioè potersi affermare che l'autore del reato si è prospettato il fine da raggiungere, ha colto la correlazione tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, ha effettuato in via preventiva una valutazione comparata degli stessi ed ha infine coscientemente attribuito prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae, così, l'evento collaterale.

E' chiaro, allora, come non sia sufficiente la "previsione" della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma sia indispensabile la "accettazione", sia pure in forma eventuale, del danno -non del rischio, "giacché altrimenti si avrebbe l'inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo", opportunamente puntualizzano le Sezioni Unite nel 2014-, che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato.

Nella colpevolezza colposa aggravata ex art. 61 n. 3 c.p., invece, è sufficiente la "previsione" dell'esito anti-giuridico della condotta; la "prevedibilità" dell'evento, tipica della colpa, è assorbita e superata dalla situazione di concreta previsione: "la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente; e mostra per così dire in azione l'istanza cautelare. L'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L'evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire

consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temerità rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente. Tale situazione è tutt'affatto diversa da quella prima delineata a proposito della puntuale conoscenza del fatto quale fondamento del rimprovero doloso, basato, lo si rammenta ancora, sulla positiva adesione all'evento collaterale che, ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato” (Cass., Sez. U. cit.).

In sostanza, poiché è tipico della colpa “trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo”, foss'anche per una “biasimevole ragione”, e poiché il dolo eventuale altro non è che una forma particolare di dolo, in tanto potrà parlarsi di dolo eventuale in quanto possa stabilirsi una “relazione tra la volontà e la causazione dell'evento”: si comprende allora perché “ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevole assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia” (Cass., Sez. U. cit.).

Muovendo un ulteriore passo nella direzione segnata dall'arresto delle Sezioni Unite citato, si ricorda che “il legame previsto dall'art. 43 c.p. riguarda non una semplice condizione di rischio bensì un evento specifico, quello che presenta i tratti significativi dell'incidente concretamente verificatosi” (Cass., Sez. U. cit.).

Abbandonato l'approccio alla ricostruzione della relazione volontà/causazione dell'evento in termini di prevedibilità della “classe” o del “genere” di eventi, la Giurisprudenza ha inequivocabilmente inteso riaffermare la necessità che “previsione” e “adesione” siano rivolti all'evento *hic et nunc* verificatosi, nei suoi tratti storici.

Tra essi, e così venendo al caso di specie, balzano in primo piano, innanzitutto, le enormi proporzioni degli eventi-danno: 258 morti contestati in questa sede, che costituiscono meno di un decimo di quelle complessivamente -verosimilmente- ricollegabili alla gestione dell'Eternit Spa da parte dell'imputato. La prescrizione ha impedito che il processo recante RG NR 24265/04 (i cui atti sono stati pressoché interamente riversati nel presente processo) approdasse a una pronuncia di merito definitiva. E', tuttavia, un dato di fatto che nel proc. pen. RG NR 24265/04 le imputazioni per disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro erano completate dagli elenchi di circa 1.900 morti, di cui la Pubblica Accusa assumeva la derivazione diretta con la condotta gestionale di SCHMIDHEINY. E', parimenti, un prevedibile dato di fatto che i decessi causati dall'inalazione di fibre di amianto correlati con la lavorazione del predetto materiale negli stabilimenti Eternit Spa in Italia proseguiranno ancora per circa un decennio (cfr. teste V. DEMICHELI, direttore regionale sanità Regione Piemonte, trascrizioni udienza 19/7/2010, pag. 12) . In ossequio ai principi elaborati dalla Suprema Corte, in tale contesto l'imputazione a titolo di dolo eventuale dovrebbe reggersi sul presupposto di una condotta dell'imputato retta dalla “consapevole presa di posizione di adesione all'evento” così connotato, quale oggi è possibile apprezzare.

Ipotesi che non trova riscontro negli atti.

E, infatti, in sede di discussione gli stessi Pubblici Ministeri hanno evidenziato (cfr. trascrizioni udienza 21/5/2015, pag. 53) come “inizialmente” avessero iscritto nel registro delle notizie di reato solo delitti di omicidio colposo e che “mai per un attimo avevamo pensato di contestare il dolo”; hanno, quindi, precisato che le ragioni che li avevano indotti a mutare la qualificazione giuridica erano sostanzialmente due: primo, che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino sul “disastro Eternit” non per motivi di merito, ma perché il reato di cui all'art. 437 c.p. era prescritto; e, così facendo, in forza dell'art. 129 c. 2 c.p.p. aveva “escluso l'evidenza che il fatto non costituisse reato per difetto di dolo”; secondo, che “gli insegnamenti” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 38343/14



(processo “Thyssen”) avevano “*ispirato la nostra decisione di chiedere il rinvio a giudizio per omicidio doloso*”.

La concatenazione temporale è pacifica e non occorrono molte parole: effettivamente, l'originaria iscrizione (risalente al settembre 2001) era per omicidio colposo e **la modifica della qualificazione giuridica da parte dei Pubblici Ministeri** è intervenuta solo dopo la pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione (cfr. note d'udienza, depositate dal P.M. l'11/6/2015) e, precisamente, con l'avviso di conclusione delle indagini del 25/6/2014 (faldone 1).

I due motivi assunti dai Pubblici Ministeri a fondamento della nuova qualificazione meritano, invece, un veloce approfondimento.

Quanto al primo aspetto, è quasi pleonastico osservare che la sussistenza -e la prova- del dolo di omicidio nulla hanno a che vedere con l'eventuale dolo del comportamento omissivo addebitato all'imputato in relazione alle condotte ascrittegli nel processo recante RG NR 42265/04. Innanzitutto, il dolo dei reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. non è stato accertato in via definitiva: più semplicemente, i Giudici (d'appello e di cassazione) non hanno ritenuta raggiunta quella “evidenza” dei presupposti del proscioglimento nel merito che impone di accordare prevalenza alla declaratoria prevista dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p. rispetto al (dichiarato) proscioglimento “in rito”. In secondo luogo, quand'anche fosse stato acclarato, con pronuncia definitiva, il dolo dei delitti di disastro innominato e di omissione di cautele antinfortunistiche, tale accertamento non influirebbe sull'accertamento dei tratti propri della volontà omicidiaria. Né, infine, può riscontrarsi una contraddizione logico-giuridica nel contestare, in relazione alla medesima condotta, l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e l'omicidio colposo, alla luce della copiosa Giurisprudenza formata in tema di concorso formale di tali ipotesi delittuose; d'altra parte, nell'originario procedimento RG NR 42265/04, di cui quello odierno costituisce “stralcio”, si procedeva, a carico di SCHMIDHEINY, proprio per disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, omicidio e lesioni colposi.

Quanto al secondo motivo che avrebbe indotto i Pubblici Ministeri a modificare l'originaria imputazione, richiamato quanto detto poc'anzi in relazione ai principi enunciati dalle SS.UU. in tema di elemento soggettivo, si osserva, innanzitutto, come gli elementi del fatto enucleati nell'imputazione levata dall'Ufficio di Procura nell'odierno processo siano ben lungi dall'indiziare il dolo omicidiario: la consapevolezza di alcune circostanze (l'esito infausto delle patologie asbesto-correlate, la condizione di pericolosa polverosità degli stabilimenti, l'esiguità delle risorse finanziarie investite per ridurla); le cautele che, dentro e fuori gli stabilimenti, sarebbero state omesse pur di proseguire l'attività produttiva; la mancata informazione e, anzi, l'opera di disinformazione promossa, sarebbero, nell'ottica accusatoria, elementi connotanti il dolo di omicidio. Si tratta, al contrario, di profili tipici dell'atteggiamento colposo e, precisamente, della colpa con previsione, non avendo attitudine a dimostrare, quand'anche provati, i tratti di un “*atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento*” che, nel caso di specie, è, come già detto, la morte di migliaia di persone.

Tali argomentazioni potrebbero già in sé giustificare la riqualificazione dei reati in termini di colpa.

Ma dagli atti emerge anche altro, che è opportuno richiamare.

Come ha ricordato il Pubblico Ministero (cfr. udienza 29/11/2016, trascrizioni, pag. 9), gli esiti delle ispezioni che, dal 1976 al 1980, l'Ispettorato del lavoro di Alessandria ha effettuato a Casale attestano che numerose furono, in quegli anni, le prescrizioni imposte; in occasione della rivisita, gli ispettori ne verificavano l'ottemperamento (talora completo, talora solo parziale); di regola accertavano nuove violazioni. Tuttavia -la considerazione può apparire ovvia, ma non è superflua- mai la situazione accertata indusse gli ispettori a sospettare che quelle condizioni di lavoro sarebbero state la causa di migliaia di decessi, poiché altrimenti ben altri, più drastici e radicali, sarebbero stati gli interventi pubblici a tutela della salute dei lavoratori e degli abitanti nelle aree limitrofe allo stabilimento.

Eppure, secondo la tesi accusatoria (quale è emersa in sede di discussione, essendo la contestazione costruita, come detto, in termini di dolo diretto o di dolo intenzionale) i terribili esiti di quelle condizioni di lavoro, non noti all'Ispettorato del Lavoro, erano invece certamente noti a SCHMIDHEINY, che avrebbe, addirittura, accettato la possibilità del loro verificarsi.

E', allora, opportuno porre mente al **contesto** in cui SCHMIDHEINY dirigeva l'azienda tra la seconda metà degli anni '70 e la prima metà degli anni '80 e, in particolare, a quali fossero **le acquisizioni scientifiche** in materia di pericolosità dell'inalazione delle fibre di amianto, **in qualche modo recepite dalla normativa nazionale o europea**, in relazione alle quali l'imputato poteva/doveva commisurare i confini di legittimità del proprio agire.

Il quadro normativo vigente nel decennio 1976-1986 era assai povero di indicazioni. Il primo intervento normativo europeo, specifico nella materia *de quo*, dà il polso degli approdi cui la ricerca scientifica era giunta e registra un dato molto chiaro: il documento n. 77/169 del NIOSH (Agenzia federale americana che si occupava della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali) poneva in correlazione il grado di esposizione con l'entità del rischio ("*più è bassa l'esposizione, più è basso il rischio che si sviluppi il cancro*"), come faceva l'O.S.H.A. (Organizzazione per la sicurezza e la salute sul lavoro), negli anni '70; ancora nel 1983 si ragionava in termini di "limite soglia", nell'erronea convinzione che fosse possibile lavorare l'amianto "in sicurezza", individuando il *quantum* massimo di fibre inalabili in un determinato "tempo di esposizione". All'art. 8, la direttiva del Consiglio del 19/9/1983 "*sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro*" dettava, infatti, veri e propri "valori limite": 0,50 fibre per cm³ per la crocidolite e 1,00 fibre per cm³ per le altre tipologie di amianto.

Se è vero che sin dall'aprile 1973 (d.m. 18/4/1973) il cancro al polmone figurava tra le malattie professionali contraibili a seguito di esposizione all'amianto e che dal settembre 1982 (d.p.r. 10/9/1982 n. 915) l'amianto era considerato sostanza pericolosa anche ai fini della tutela dell'ambiente, occorrerà attendere il 1991 perché il legislatore nazionale intervenisse a fissare valori limite di esposizione (D. Lgs. 15/8/1991 n. 277) e il 1992 (legge 27/3/1992 n. 257) perché mettesse al bando "*l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione*" dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

L'impossibilità di determinare un valore soglia sicuro è, dunque, approdo relativamente recente e comunque successivo alla chiusura degli stabilimenti Eternit; all'epoca dei fatti per cui è processo si ragionava in termini di valutazione della "intensità dell'esposizione", che l'art. 21 d.p.r. 303/56, genericamente dettato in materia di "polveri", imponeva di "impedire" o "ridurre per quanto è possibile".

Nel giugno 1986, dunque, data della dichiarazione di fallimento dell'ultima delle società del Gruppo Eternit italiano, **non era normata alcuna "condotta standard" specifica per la lavorazione dell'amianto**, dalla quale misurare, oggi, la distanza della condotta antidoverosa ascritta all'imputato. E' ben vero che la responsabilità del datore di lavoro non presuppone necessariamente la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c., pilastro normativo della c.d. "colpa generica" (Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. -dep. 26/11/2015-, Rv. 265052; Sez. 4, n.4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiati, Rv. 246643; Sez. 4, n.13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); e, infatti, sul datore di lavoro che abbia colposamente ommesso di adottare le misure che, "*secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica*", sono necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, ricadono tutti i rischi comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore svolga. Tuttavia, violerebbe il principio di "certezza del diritto" parametrare la responsabilità del datore di lavoro -il quale non abbia adeguatamente "sopperito", ex art. 2087 c.c., alla mancanza di indicazioni a livello normativo- su certezze del "sapere scientifico" raggiunte in epoca successiva alla condotta, ascrivendogli di non essersi conformato ai mutevoli -e talora contraddittori- approdi del "dibattito scientifico" in progressiva evoluzione. A maggior ragione laddove tale valutazione debba investire, a monte del giudizio sulla responsabilità, la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa.



E' certamente vero che il tenore dell'introduzione sviluppata da SCHMIDHEINY al Convegno di Neuss nel mese di giugno 1976 (faldone 16) è indicativa tanto delle conoscenze di cui l'imputato disponeva, quanto dell'attenzione rivolta dal Gruppo alle problematiche connesse all'esposizione alle fibre di amianto ed anche della convinzione che il rischio di mesotelioma fosse intimamente connesso con l'intensità dell'esposizione: SCHMIDHEINY ricordava che nel 1975 l'O.S.H.A. aveva formulato la "proposta secondo la quale la concentrazione dell'amianto deve restare al di sotto di 0,5 fibre per cm³", valida "per poter proseguire lo studio su tali problemi" (pag. 4); riferiva che "la polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene inspirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni" (pag. 5); asbesto, cancro dei polmoni e mesotelioma, che definiva "neoplasma di origine cancerosa che viene riscontrato molto raramente alla pleura e al peritoneo" (pag. 7); concludeva nel senso che "si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore" (pag. 8) e, affrontando il tema della "politica del Gruppo", affermava che "la rarità delle malattie dei propri lavoratori è una realtà che ci fa pervenire alla conclusione che si sono adottate le giuste misure preventive. Tuttavia le più recenti conoscenze esigono che si proceda più attivamente nell'ambito della tutela del lavoro e dell'ambiente" (pag. 8).

Tali ultime affermazioni di SCHMIDHEINY scontano l'inevitabile parzialità del giudizio insita nel fatto che, all'epoca, a causa della lunga latenza, il mesotelioma era considerato "patologia rara": una situazione lontana mille miglia dalle odierne, enormi, proporzioni assunte dal fenomeno.

L'intervento di SCHMIDHEINY è pervaso dalla convinzione che il pericolo di danno alla salute fosse correlato all'entità dell'esposizione e, più precisamente, che il livello di rischio aumentasse in proporzione all'aumentare della concentrazione di fibre ed all'allungarsi della durata dell'esposizione stessa; che, dunque, i decessi verificatisi fossero da ricondurre alla massiccia esposizione degli anni precedenti e che nuovi futuri decessi avrebbero potuto essere efficacemente prevenuti apportando alcune migliorie alle condizioni di lavoro.

E, infatti, ricordando gli approdi del Convegno di Neuss, il Pubblico Ministero ha correttamente rilevato come le questioni che l'imputato sottopose, in quell'occasione, all'attenzione dei partecipanti, fossero "importanti, direi fondamentali non dal punto di vista della volizione, [ma] dal punto di vista soprattutto della consapevolezza" (cfr. trascrizioni udienza 29/11/2016, pag. 8).

Numerosi altri indici delle "conoscenze" di SCHMIDHEINY emergono dagli atti: la testimonianza resa da BONTEMPELLI (responsabile del S.I.L. dal 1977 al 1986) nel processo RG NR 24365/04, ad esempio, dà conto dell'attenzione prestata in quegli anni dal "Gruppo svizzero" alle metodiche di rilevazione della concentrazione di fibre di amianto all'interno degli stabilimenti e al contenimento della concentrazione stessa entro limiti ritenuti "sicuri" per la salute, nell'erronea e illusoria convinzione che ciò fosse sufficiente a contenere il rischio (trascrizioni, pag. 63 segg., pag. 126-127; cfr. anche dichiarazioni testimoniale rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 20 segg.; L. MITTELHOLZER, A.D. di Eternit Spa dal 1984, già in Eternit Spa dal 1979, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 72 segg., 91 segg.; H. TEICHERT, fondatore del Centro ricerche di Neuss e responsabile della divisione tecnica della misurazione, udienza 14/3/2011, trascrizioni pag. 37 segg., 66 segg., 87 seg.) e ad evitare ulteriori decessi (cfr. teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 35: "si è cominciato a parlare del collegamento tra tumori e amianto nell'ultimo periodo, almeno per quello che mi ricordo io, dal '78-'79 in poi. Naturalmente a quel momento, questo ripeto è quello che ricordo io, ci preoccupammo tutti di questa situazione, perché ovviamente c'era stato qualche decesso. Ma l'attribuimmo tutti, visto il lungo periodo di latenza, almeno io l'attribuivo confortato dai pareri dei nostri consulenti esterni sanitari, al periodo precedente in quanto nella lavorazione a secco c'era una situazione di polverosità...").

L'attenzione del Gruppo svizzero ai "limiti soglia" emerge chiaramente anche da altri elementi in atti: nel corso della prima riunione del CO.P.A.E. -Comitato Protezione Ambiente e Ecologia; su cui vedi infra- del 2/11/1976, GIANNITRAPANI "ragguagliava" i partecipanti sugli argomenti trattati in una recente riunione tenutasi in seno al Gruppo Amiantus; tra essi, comparivano alcuni obiettivi prioritari: "*obiettivo del Gruppo di giungere ad un Mak di 2 fibre / cm³ (norme attuali in Italia 5 f/cm³) richiedendo allineamento di tutti gli altri produttori*" e "*obiettivo successivo: fibra sostitutiva*"; veniva quindi formulato un programma che, tra l'altro, prevedeva "001- investimenti negli stabilimenti per il raggiungimento del Mak di 2 fibre / cm³ entro il 31/12/1977; 002- investimenti nelle filiali...; 003- organizzazione di efficiente servizio medico...; 004 organizzazione del controllo e dell'attività del SIL entro il 30/12/1976; ...; 006- informazioni ai dipendenti..." (cfr. verbale -faldone 28-; cfr. anche dichiarazioni testimoniali C. COPPO, dipendente Eternit dal 1946 al 1986, trascrizioni udienza 27/2/2011, pag. 28-29; 37-38; 95-96; C. OPEZZO, dipendenti Eternit dal 1971 al 1985, trascrizioni udienza 22/2/2011; pag. 119).

Non v'è dubbio che la conoscenza dell'imputato coprisse molti aspetti, e a diversi livelli, del problema "amianto-salute"; una conoscenza falsata, in parte, dall'inadeguatezza (derivante dall'assenza di "punti fermi" nel sapere scientifico) dei dati di partenza; valutazioni gravemente erronee; inidonea prospettiva di interventi e, infine, assoluta inefficacia degli stessi.

Con il che, si resta nel campo nella colpa.

Uno degli "indicatori" del dolo eventuale, suggeriti all'interprete dalla Suprema Corte è costituito dalla **durata e ripetizione della condotta**, che apre "*realisticamente*" la strada alla "*concreta ipotesi*" che il comportamento del soggetto agente fosse sorretto dalla previsione ed accettazione -non del rischio ma- delle conseguenze collaterali lesive; durata e ripetizione della condotta che, tuttavia, hanno valore indiziante il dolo eventuale in tanto in quanto la condotta "*lungamente protratta*" sia "*basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti*": completezza ed esattezza delle conoscenze che, in tema di pericolosità dell'amianto, non erano, all'epoca dei fatti, in possesso neppure del legislatore nazionale e comunitario non possono essere ragionevolmente ipotizzate in possesso dell'imputato, per quanto titolare di una *holding*.

Le innovazioni tecnologiche completate o introdotte, sotto la sua decennale gestione, nel ciclo produttivo (cfr., sul punto, sentenza Trib. Torino 4/11/2015, irrevocabile il 22/3/2016, che ha assolto i "primi livelli" di SCHMIDHEINY in Italia -stabilimento di Cavagnolo- dai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; cfr. anche le dichiarazioni testimoniale rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da C. CASTELLI, Commissario Giudiziale nel periodo di amministrazione controllata e curatore del fallimento, trascrizioni, pag. 25 e 26; di BONTEMPELLI, responsabile del S.I.L., trascrizioni, pag. 63 segg.; A. BITTI, CT della difesa, udienza 4/10/2010, trascrizioni, pag. 52 segg., 58 segg.; L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 17 segg., pag. 33, pag. 74 segg.; L. MITTELHOLZER, A.D. dal 1984, in Eternit Spa già dal 1979, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 117 segg., 134 segg.; C. COPPO, dipendente Eternit dal 1946 al 1986, udienza 27/2/2011, pag. 29), possono essersi rivelate incomplete, inefficienti, inefficaci; i processi che saranno celebrati potranno chiarire se gli investimenti fatti negli stabilimenti -sugli impianti e sul ciclo produttivo- con i loro riflessi sul versante della sicurezza, sebbene inidonei a scongiurare il pericolo, fossero almeno idonei a ridurre la concentrazione di fibre e l'esposizione e, quindi, ad abbassare il rischio di pregiudizio alla salute; del tutto errata si è, certamente, rivelata la prospettiva eziologica in cui l'imputato e i suoi collaboratori si mossero al verificarsi dei primi decessi ("*quando durante l'ultima parte del mio periodo [anni '80, n.d.r.] si verificò qualche decesso lo attribuimmo -non io, tutti lo attribuimmo- al lungo periodo, almeno così ci dissero i consulenti medici che avevamo a disposizione, di latenza di questa malattia, derivante dall'elevata polverosità del passato*": teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 72); è evidente che la decisione circa "quanto", "come" e "in che tempi" investire sul versante della sicurezza fu frutto di "scelte", come ricordato dal Pubblico Ministero in sede di discussione (cfr. trascrizioni udienza 29/11/2016, pag. 14); ma tali "decisioni" e tali "scelte" attengono alla volontà del comportamento, non "includono" *ex se* il diverso aspetto dell'accettazione dell'evento morte.

In ogni caso, la loro attuazione è dimostrata e va oggettivamente in direzione di una progressiva (del tutto inadeguata -sappiamo con assoluta certezza oggi-) riduzione del margine di illiceità del contesto e collide con la ricostruzione dell'atteggiamento soggettivo dell'imputato in termini di "adesione consapevole" all'evento collaterale lesivo (migliaia di morti) concretamente verificatosi.

Altrettanto incompatibile con l'assunto di una responsabilità a titolo di dolo è l'istituzione, nel 1976, del S.I.L. (Servizio Igiene Lavoro, creato allo scopo di "*verificare le condizioni degli stabilimenti attraverso una serie di campagne di misure...*", secondo "*metodiche consolidate nel settore delle misurazioni*"; nel giro di pochi anni dalla sua istituzione, Eternit offrì "*agli altri associati, nell'Associazione di categoria, che a quel tempo era la AS Cemento, il servizio di misura e le prestazioni del nostro servizio. E noi abbiamo operato in alcuni stabilimenti di altre compagnie concorrenti*"; cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 123-125) e del CO.P.A.E. (Comitato Protezione Ambiente e Ecologia, creato allo "*scopo di stimolare gli stabilimenti e le filiali della società al massimo rispetto delle norme di legge e in assenza di esse a comportamenti atti ad ottenere la protezione dell'ambiente di lavoro e circostante e quindi la difesa della Società*"; cfr. verbale della prima riunione, del 2/11/1976 -faldone 28-; alle riunioni periodiche partecipavano, oltre all'A.D. GIANNITRAPANI, anche "*i vari direttori delle varie attività, direttore tecnico del personale, ecc., poi in un secondo tempo quando la struttura dell'azienda venne trasformata in holding, certamente partecipavano i direttori generali delle varie società*"; cfr. teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 87); come lo sono l'inizio della partecipazione del "Gruppo svizzero" all'attività di ricerca dell'Istituto di Neuss (centro studi per la misurazione delle polveri all'interno degli stabilimenti, fondato nel 1974) ed ai Congressi organizzati dal centro; nonché il divieto, parimenti introdotto nel 1976 (testi C. COPPO e C. OPEZZO, dipendenti Eternit dal 1946 al 1986, il primo e dal 1971 al 1985, il secondo; udienza 22/2/2011; per COPPO pag. 44; OPEZZO fa risalire l'ordine di interrompere la cessione a terzi al 1972-1973; trascrizioni pag. 110-111; 115), sebbene forse non adeguatamente osservato *in loco*, di cessione del polverino a terzi e i tentativi fatti negli anni seguenti (abbandonati, come ha ricordato il Pubblico Ministero all'udienza del 29/11/2016; cfr. trascrizioni, pag. 15) di sostituire l'amianto con altre materie, meno pericolose (cfr. dichiarazioni testimoniali rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da L. MITTELHOLZER, trascrizioni, pag. 64 segg.; teste C. COPPO, udienza 22/2/2011, trascrizioni pag. 20-25; 74); condotte, tutte, riconducibili ad iniziative dell'imputato e incompatibili con l'addebito a titolo di dolo eventuale, salvo ipotizzare che SCHMIDHEINY le avesse tutte volute e realizzate al fine di preconstituirsì una giustificazione in previsione delle migliaia di decessi che nei decenni successivi si sarebbero verificati e che avrebbero potuto essere ascritti alla sua gestione.

I due Congressi di Neuss di giugno e dicembre 1976 e il documento AULS del 1976 -faldone 16- contengono, per così dire, le "linee programmatiche" della futura attività SCHMIDHEINY; da tali documenti emerge che l'imputato era un imprenditore informato (il tenore dei suoi interventi a Neuss del giugno 1976 e gli esiti del successivo Congresso di dicembre restituiscono l'immagine di un uomo addentro alle problematiche connesse alla lavorazione del cemento-amianto: salute, stato delle normative di Paesi europei e di altri continenti, rapporti con i sindacati e i *mass media*); non sprovveduto (al termine del Congresso del giugno '76 invitava i collaboratori a rifuggire da forme di panico e, nello stesso tempo, a cambiare mentalità affinché "*la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono norme di produzione e le norme di qualità*"; nella prima riunione del CO.P.A.E. fu stilato un programma che prevedeva, tra l'altro, i seguenti steps: "...007- relazioni con organizzazioni sindacali; 008-relazioni con Assocemento e altre organizzazioni; 009- relazioni con Autorità Governative; 010- relazioni con scienza (medici, ecc.); 011- relazione con Autorità locali..."); consapevole delle possibili implicazioni sulla salute -quanto meno dei dipendenti- di un uso incauto dell'amianto (l'incipit del documento AULS '76 recita: "*riconosciamo che l'amianto può rappresentare un serio pericolo per la salute dell'uomo stesso viene trattato in maniera scorretta. Ci rendiamo conto che questo rischio potenziale nei confronti della salute viene usato da molti come motivo base per poter di screditare l'amianto in maniera decisamente esagerata, non fattiva e*

particolarmente prevenuta. Dal momento che questa diffamazione può mettere a repentaglio l'esistenza della nostra industria, dobbiamo reagire in maniera decisa e dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi"; il punto 8 del medesimo documento recita: "allo scopo di non compromettere la nostra credibilità ricerchiamo l'attiva collaborazione di terze parti che siano obiettive e pubblicamente accettate (scienziati, giornalisti)"; strategicamente abile nel perseguire finalità di lucro (al Convegno di Neuss del dicembre '76 si era parlato dell'insostenibilità per l'industria dell'amianto del limite di fibre per cm³ proposto dall'OSHA, come emerge dagli appunti manoscritti di Martini, partecipante all'incontro di studi in rappresentanza dell'amiantifera di Balangero: cfr. file "acquisizione atti-Neuss" in cartella "002-istanze difesa-annotazioni PG- rel martini in corso neuss" in cartella "491-DOC-RGNR-24265-04-I" in cartella "ETERNIT BIS-I-CHIUSURA-25-0614"; al tempo stesso, il Gruppo cercava la collaborazione della concorrenza per coordinare gli interventi e non "autoescludersi" dal mercato: al punto 9 del documento AUSL '76 si legge: "nell'ambito di associazioni nazionali e per mezzo di contatti personali, cerchiamo di ottenere l'attiva collaborazione di produttori di amianto cemento e di altre industrie di trasformazione dell'amianto per la difesa degli interessi comuni. Si dovrà pertanto incoraggiare la costituzione di regolamentazioni conformi alle leggi su basi concrete e razionali").

Neppure tutto ciò, tuttavia, è indice di dolo omicidiario, neppure nella forma eventuale, quale delineato dalla Suprema Corte e sopra descritto, bensì della colpa con previsione.

In tal senso vanno, dunque, riqualificati i reati ascritti all'imputato.

La competenza territoriale

Riqualificati i reati contestati all'imputato in termini di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Torino in ordine agli omicidi colposi di seguito indicati:

-di BALESTRIERI Antonio (n. 4), DE SIMONE Salvatore (n. 18), ESPOSITO Gennaro (n. 23), PRISCO Angela (n. 50), ROCCO Antonio (n. 54), RUSSO Vincenzo (n. 58), ESPOSITO Assunta (n. 146), EVANGELISTA Franco (n. 147), per essere competente il Tribunale di Napoli;

-di COTTAFAVA Dorando (n. 16) e BONINI Giaele (n. 94), per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;

-dei deceduti elencati dal n. 1 al n. 3, n. 5, dal n. 7 al n. 15, n. 17, dal n. 19 al n. 22, dal n. 24 al n. 49, dal n. 51 al n. 53, dal n. 55 al n. 57, dal n. 59 al n. 63, ai n. 65 e 66, dal n. 69 al n. 93, dal n. 95 al n. 145, dal n. 148 al n. 225, dal n. 227 al n. 258, per essere competente il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica.

Per Giurisprudenza costante, infatti, l'art. 589 c. 4 c.p. "non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma configura un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam (Cass., 15 dicembre 1989, Mangili), con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto anche ai fini della determinazione del giudice competente per materia (Cass., 26 maggio 1989, Fabbri; Cass., 13 novembre 1989, Randoletto). Dalle precedenti considerazioni si evince che la cognizione del processo rientra nelle attribuzioni del tribunale monocratico, atteso che l'art. 33-bis, comma 2, c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 c.p.p., a norma del quale per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati" (Sez. 1, Sentenza n. 27019 del 24/05/2001 Cc. -dep. 04/07/2001- Rv. 219909; circa la qualificazione dell'omicidio plurimo colposo in dipendenza di un'unica condotta in termini di concorso formale di più reati e non di reato unico cfr. anche le più risalenti pronunce: Sez. 4, Sentenza n. 1509 del 15/12/1989 Ud. -dep. 02/02/1990- Rv. 183208; Sez. 1, Ordinanza n. 188 del 31/01/1972 Cc. -dep. 09/03/1972- Rv. 120442, già espressione del principio secondo cui il quarto -in allora: terzo- comma dell'art. 589 c.p., nella formulazione stabilita dalla legge 11 maggio 1966 n. 296 non ha determinato alcuna modificazione del regime del concorso dei reati colposi posti in essere da un'unica condotta con pluralità di eventi, poiché si è limitato a sostituire al cumulo materiale delle pene il cumulo

giuridico; con la conseguenza che, per quanto riguarda gli effetti diversi dalla determinazione della pena da irrogarsi, i singoli illeciti conservano la loro autonomia, e ciò anche per l'individuazione del giudice competente).

L'elaborazione giurisprudenziale sedimentatasi con specifico riferimento alla competenza per materia vale, ovviamente, anche per la competenza per territorio; la disposizione di riferimento è l'art. 8 c. 2 c.p.p., a mente del quale se è contestato un fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il Giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

Con il che, si tratta di individuare il luogo / i luoghi in cui sono avvenute le azioni e le omissioni che hanno cagionato la pluralità di eventi-morte.

Detti luoghi vanno individuati nei singoli siti in cui operavano gli stabilimenti dove lavoravano i dipendenti deceduti o nei pressi dei quali dimoravano i soggetti esposti, pur non essendo lavoratori, alle fibre di amianto.

Dagli atti emerge, infatti, chiaramente che le condotte ascritte all'imputato hanno assunto forme diverse e "giocate" ruoli diversi in ciascuno stabilimento, in relazione alle caratteristiche proprie dello stesso, valutate (senza pretesa di completezza) con riferimento a:

-condizioni di vetustà, di livello di manutenzione e di stadio di ammodernamento e, quindi, di condizioni di "pulizia" (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, L. MITTELHOLZER, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 114-115; cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 89-90; pag. 128);

-tipologia ed entità degli investimenti (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, L. Mittelholzer, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 114 segg.; A. BITTI, CT della difesa, udienza 4/10/2010, trascrizioni, pag. 58);

-tipo di lavorazioni (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 89) e di macchinari e, quindi, punti di maggiore concentrazione di fibre (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 70-71);

-modalità di smaltimento degli scarti (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 63-64; E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 63);


-figure di riferimento per la sicurezza: in alcuni stabilimenti vi era un responsabile per la sicurezza mentre in altri il ruolo era assunto dal direttore di stabilimento (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, L. MITTELHOLZER, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 120);

-autonomia gestionale, a seguito della creazione di singole soggettività giuridiche con un'unica *holding* al vertice (cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 25-26), tanto che furono avviate distinte procedure di amministrazione controllata (cfr. dichiarazioni testimoniale in proc. pen. RG NR 24265/04, C. CASTELLI, Commissario Giudiziale nel periodo di amministrazione controllata e curatore del fallimento della *holding*, udienza 14/6/2010, trascrizioni, pag. 19).

Ogni stabilimento, dunque, è luogo in cui è stata tenuta quell' "unica condotta" (azioni ed omissioni) che ha cagionato la morte di più persone, ai sensi degli artt. 589 c. 4 c.p., 8 e 12 c. 1 lett. b) c.p.p. Ogni stabilimento, in sostanza, è da considerare luogo di commissione dei reati di omicidio, non essendoci un altro, diverso, luogo unitario; e, al tempo stesso, costituisce esso stesso unico luogo della condotta, per tutti i decessi contestati come conseguenza dell'attività al suo interno svolta.

Alla dichiarazione di incompetenza territoriale consegue l'ordine di trasmissione degli atti ai Pubblici Ministeri presso i Tribunali indicati come competenti.

P.Q.M.



riqualificati i reati ascritti all'imputato quali delitti di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento,

visto l'art. 22 c. 3 c.p.p.

dichiara

la propria incompetenza per territorio in ordine ai delitti commessi in danno di:

-BALESTRIERI Antonio (n. 4), DE SIMONE Salvatore (n. 18), ESPOSITO Gennaro (n. 23), PRISCO Angela (n. 50), ROCCO Antonio (n. 54), RUSSO Vincenzo (n. 58), ESPOSITO Assunta (n. 146), EVANGELISTA Franco (n. 147), per essere competente il Tribunale di Napoli;

-COTTAFAVA Dorando (n. 16) e BONINI Giaele (n. 94), per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;

-deceduti elencati in imputazione dal n. 1 al n. 3, n. 5, dal n. 7 al n. 15, n. 17, dal n. 19 al n. 22, dal n. 24 al n. 49, dal n. 51 al n. 53, dal n. 55 al n. 57, dal n. 59 al n. 63, ai n. 65 e 66, dal n. 69 al n. 93, dal n. 95 al n. 145, dal n. 148 al n. 225, dal n. 227 al n. 258, per essere competente il Tribunale di Vercelli;

ordina la trasmissione degli atti ai Pubblici Ministeri presso i suindicati Tribunali.

Torino, 29 novembre 2016

Il Giudice
d.ssa Federica Bompieri

Depositato in Cancelleria
Torino, il 13 DIC 2016
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
DSS GIUNAZZO